

FOGLIO INFORMATIVO

PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Informazioni sull'Intermediario Finanziario

Denominazione sociale: **Alma Finanziaria S.p.A.**

Sede legale: Via Vittime Civili di Guerra n. 5 - 48018 FAENZA (RA)

Sito internet: www.almafinanziaria.com

Iscr. Reg. Imprese Ravenna REA: n. 184567 - Codice Fiscale - Partita IVA: 02247440395

Capitale Sociale sottoscritto: € 1.000.000,00; versato € 600.000,00;

Caratteristiche e rischi dell'operazione

Cessione del quinto dello stipendio: È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, e/o a titolari di rapporti di lavoro di cui all'articolo 409 n. 3 c.p.c. di durata non inferiore a dodici mesi purché il compenso a questi corrisposto abbia carattere di certezza e continuità, e/o a pensionati pubblici o privati titolari di pensione corrisposta dallo Stato o dai singoli Enti, di assegni equivalenti corrisposti da speciali casse di previdenza, di pensioni ed assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall' INPS, di assegni vitalizi e di capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro (in seguito detti "Cedenti/Deleganti").

Il prestito si può ottenere cedendo a Alma Finanziaria Spa (in seguito detta "Alma" od anche "Cessionaria/Delegataria") fino a un quinto dello stipendio o della pensione mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente od Azienda presso la quale il Cedente lavora, o che eroga il trattamento pensionistico, la quale provvede a versare a Alma. La cessione del quinto dello stipendio per le categorie di richiedenti di cui sopra è disciplinata dalle norme del Codice Civile e dal DPR 05/05/1950 n. 180 e successive modifiche e dalle norme di attuazione.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Il Cedente può chiedere quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni di Alma, un'anticipazione sul finanziamento stesso.

Delegazione di pagamento: Prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione, e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'intermediario mutuante (artt. 1269 e 1723 co. 2 cc), previo conferimento da parte del mutuatario/lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal datore di lavoro.

Servizi accessori:

In caso di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, la legge prevede come obbligatoria la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita e/o il rischio perdita impiego. In caso di cessione del quinto della pensione, la legge prevede come obbligatoria la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro solo il rischio vita. Nel caso di assicurazione sulla vita, l'Assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cedente/Delegante, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul Cedente/Delegante ivi comprese le eventuali liquidazioni dovute a qualunque titolo. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del Cedente/Delegante. Il Cedente/Delegante è libero di scegliere sul mercato l'istituto assicurativo di proprio gradimento, purché disposto ad assicurare la pratica di finanziamento. In alternativa il Cedente/Delegante può delegare l'intermediario finanziario a reperire sul mercato un istituto assicurativo disposto ad assicurare la pratica di finanziamento. In tale ultimo caso i relativi premi potranno essere trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente da Alma al momento dell'erogazione del prestito e saranno dal cliente restituiti ad Alma con l'ammortamento del prestito.

Rischi relativi al prestito contro cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento:

Essendo i finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cedente/Delegante a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio (valori massimi)

TASSI:

TAN: 6% applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito.

TAEG/ISC max:	Cessione e Delega assimilata	fino ad € 5.000,00	22,69%	-	oltre € 5.000,00	15,10%
	Delega non assimilata	fino ad € 5.000,00	24,78%	-	oltre € 5.000,00	18,25%

Il TAEG/ISC max indicato ha validità fino al 30 settembre 2008 ed esclude gli importi dovuti dal cliente a titolo di eventuale imposta sostitutiva.

Interessi su eventuali anticipi: calcolati ad un tasso non superiore al TEG del contratto

Interessi di mora per ritardato pagamento: TEG del Contratto + 2% e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.

Modalità di calcolo degli interessi di mora: calcolo interesse semplice. **Periodicità:** anno civile.

SPESE (indicate nella misura massima)

Commissioni Finanziarie massime: 10% sul montante

Commissione dell'intermediario incaricato agente/mediatore: 18% sul montante

Commissione di estinzione: 1% sul capitale residuo (penale)

I valori relativi alle "Commissioni Finanziarie" ed alle "Commissioni dell'intermediario incaricato" espressi in percentuale, sono calcolati sull'importo lordo del finanziamento.

I costi indicati sul contratto come: commissioni finanziarie, commissioni accessorie, rimborso spese contrattuali, rimborso premi assicurativi non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Spese fisse di istruttoria pratica: € 600,00

Spese per comunicazioni periodiche: € 3,50 per ogni invio oltre all'imposta di bollo, se dovuta.

Spese per coperture assicurative: Polizza vita e polizza rischio impiego max 13,80% del montante lordo.

Quanto sopra fatto salva la facoltà del Cedente/Delegante di proporre polizze contenenti le medesime garanzie, da egli stesso ricercate sul mercato. In caso di delegazione di pagamento l'adesione alle polizze assicurative è facoltativa.

Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

- Il Cedente/Delegante non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione, se prima, a giudizio insindacabile di Alma non saranno stati forniti tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e garanzia del finanziamento, e, in particolare, se non sarà stato rilasciato il benestare dal datore di lavoro o analogo documento da parte dell'ente erogante il trattamento pensionistico. Alma è autorizzata a trattenere e compensare dal netto ricavo del finanziamento, tutte le somme corrisposte al Cedente/Delegante a titolo di prefinanziamento o di acconto, nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti, (anche non dietro cessione di quote della retribuzione), trattenute e/o pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui la cessionaria provvederà per effetto di mandato conferito dal Cedente/Delegante). Il Cedente/Delegante sin d'ora in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sulla retribuzione compiuta da Alma accettando altresì che le somme corrisposte a tale titolo siano poste a carico del Cedente/Delegante. Il ricevimento dell'assegno del bonifico o dell'assegno di erogazione da parte del Cedente/Delegante, costituiscono esecuzione del contratto da parte di Alma.

- Il Cedente/Delegante prende atto che per la detrazione delle spese, delle commissioni, delle polizze assicurative e degli oneri tutti a suo carico, il "Saldo al Richiedente" e quindi la somma a lui erogata, ammonterà a quella somma indicata nella casella H del frontespizio del contratto, al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto.

- Il Cedente/Delegante, in sede di liquidazione del prestito, riconoscerà alla Cessionaria/Delegataria, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo, che il Cedente/Delegante medesimo autorizza ora per allora, gli importi indicati nel frontespizio nelle caselle B, C, D, E, F, G, rispettivamente per:

B) gli **interessi** annui nominali per la remunerazione del capitale, applicati in contratto in misura scalare mensile.

C) le **commissioni finanziarie** comprendenti la remunerazione dell'attività imprenditoriale e le prestazioni, quali l'istruttoria, l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, sui ritardi, non sanzionati, dei pagamenti da parte delle Amministrazioni con i relativi oneri finanziari, ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.

D) le **commissioni accessorie** nella misura percentuale convenuta del capitale lordo mutuato, corrisposte in favore dell'Agente in Attività Finanziaria o del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione il Cedente/Delegante ha ritenuto di rivolgersi per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il presente contratto, 2) per concorrere all'attività istruttoria del prestito, 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili: 4) per assisterlo sino alla erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno corrispondente, 5) per ogni altra attività prestata.

E) Per gli **oneri** e le **spese contrattuali**, se ed in quanto sostenuti o da sostenersi nel corso del contratto, e le spese per l'invio dei rendiconti periodici, per gli oneri di riscossione imposti dagli enti datori di lavoro (Circ. n. 63196 Ministero del Tesoro) dall'INPDAP nelle operazioni di sua pertinenza e dal gruppo FFSS per quelle dei propri dipendenti, per la registrazione del contratto se ed in quanto eseguita ed ogni altro costo necessario per l'esecuzione del contratto.

F - G) i **premi** anticipatamente dovuti per le **polizze di assicurazione** in virtù delle quali il Cedente/Delegante ha ottenuto copertura del rischio della perdita dell'occupazione, anche a causa di morte; entrambe in funzione del rimborso del capitale mutuato.

- È facoltà del Cedente/Delegante richiedere una anticipazione sul finanziamento, che potrà essere erogata da Alma anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito, con le modalità previste nel contratto. Alma Finanziaria è autorizzata a trattenere e compensare dal netto ricavo del prestito tutte le somme corrisposte al Cedente/Delegante a titolo di anticipazione nonché nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per la loro estinzione.

- Qualora le Amministrazioni Cedute / Delegate ritardino od omettano per qualsiasi motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, si applicheranno gli interessi di mora. Gli interessi decorreranno senza necessità di preventiva costituzione in mora dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo, fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre alle eventuali spese extragiudiziali sostenute dalla Cessionaria/Delegataria, fatto salvo il diritto per quest'ultima di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Gli interessi di mora si applicano su ogni somma dovuta dal Cedente/Delegante e dai Debitori Ceduti/Delegati a Alma.

- È sempre facoltà del Cedente/Delegante di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cedente/Delegante al momento dell'erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo dovuto dal Cedente/Delegante sarà determinato quale sommatoria del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione anticipata, determinato mediante l'applicazione del tasso di interesse nominale annuo previsto nel contratto. All'importo così ottenuto saranno sommate eventuali rate insolte, interessi di mora per ritardati pagamenti, altri sospesi a carico del Cedente/Delegante, oltre alla commissione di estinzione.

- Il trattamento di fine rapporto e/o ogni altra somma equivalente comunque dovuta al Cedente/Delegante dal datore di lavoro o da qualsiasi altro ente, società, cassa pensioni, fondo o istituto di previdenza o di assicurazione in ragione e/o in conseguenza del rapporto di lavoro costituisce, a far tempo dalla sottoscrizione contratto, oggetto di cessione a favore della Cessionaria/Delegataria a garanzia del regolare pagamento dell'intero importo ceduto fino alla regolare estinzione del debito. Il Cedente/Delegante si impegna a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto durante l'ammortamento del prestito ed il Debitore Ceduto/ Delegato prende atto della volontà del Cedente, riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia a favore di Alma per l'integrale rimborso dell'operazione. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro anziché ad una pensione od altro assegno equivalente dia diritto ad una somma a tantum a titolo di indennità di fine rapporto o capitale assicurato, od altro, a carico tanto del datore di lavoro quanto di qualsiasi altro ente o cassa pensioni, fondo o istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma, già oggetto di cessione di garanzia a favore di Alma, dovrà essere corrisposta come credito ceduto (prosolvendo) in un'unica soluzione alla Cessionaria/Delegataria fino alla concorrenza dell'intero debito residuo, scontati, nell'ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati. Il Cedente è tenuto a comunicare per iscritto alla Cessionaria l'eventuale cessazione per causa diversa dalla morte, prima dell'integrale rimborso dell'importo finanziato, del trattamento pensionistico corrispostogli. In questo caso, fermo restando il disposto di cui all'art. 17 del contratto, il Cedente rimarrà obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, per capitale, spese ed interessi, anche moratori.

- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove il Cedente/Delegante fosse iscritto ad uno speciale fondo previdenziale gestito dall'INPS, al momento della sottoscrizione del contratto egli dichiara formalmente di rinunciare, come rinuncia, ora per allora, alla iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere al Cessionario/Delegatario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica che risulterà maturata a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni. Il Cedente/Delegante, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, autorizza fin d'ora la Cessionaria/Delegataria a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro/Ente Pensionistico, affinché questo operi sullo stipendio/salario/pensione od assegno che gli corrisponderà, fino all'estinzione del prestito, la ritenuta della quota mensile oggetto del finanziamento. A tale fine il Cedente/Delegante conferisce mandato alla Cessionaria/Delegataria di richiedere estratto INPS relativo alla propria posizione lavorativa ed a tale scopo sottoscrive il relativo modulo. Agli effetti di quanto sopra previsto, il Debitore ceduto ed il Cedente/Delegante si obbligano a denunciare alla Cessionaria/Delegataria con la massima

tempestività tutte le modifiche del rapporto di lavoro. Il Cedente/Delegante inoltre, per il caso in cui per qualunque motivo si interrompa il rapporto di lavoro, conferisce incarico alla Cessionaria/Delegataria di comunicare il proprio nominativo ed ogni altro dato necessario a società di lavoro interinale o di collocamento.

- Per i soli casi di cessione del quinto in cui il Cedente sia pensionato o goda di un trattamento pensionistico, in caso di riduzione per qualsiasi motivo, dell'importo complessivo corrispostogli, il Cedente è obbligato a comunicare alla Cessionaria l'avvenuta riduzione ed il nuovo ammontare delle somme oggetto di cessione.

- Per la cessione del quinto dello stipendio, ed in caso di sottoscrizione facoltativa per la delegazione di pagamento, a maggiore garanzia della Cessionaria/Delegataria e nel caso di cessazione per qualsiasi ragione, del pagamento delle quote cedute da parte del Cedente/Delegante, è prevista la sottoscrizione dei contratti assicurativi sul rischio vita e sui rischi vari di impiego connessi all'operazione. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del Cedente/Delegante ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente da Alma al momento dell'erogazione del prestito. Il Cedente/Delegante prende atto che, per effetto della sola polizza sui rischi vari di impiego, l'assicuratore resterà surrogato alla Cessionaria/Delegataria in ogni diritto spettante alla Cessionaria/Delegataria medesima per le somme pagate a quest'ultima dallo stesso assicuratore, il quale, pertanto, sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del Cedente/Delegante e dei Debitori Ceduti/ Delegati. - la Cessionaria/Delegataria può dichiarare il Cliente decaduto del beneficio del termine nei casi previsti dall'art. 1186 C.C., ovvero nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario/pensione od assegno mensile, o di ritardato versamento, da parte del Datore di Lavoro/Amministrazioni Cedute o Delegate anche di una sola delle rate di rimborso del prestito. In tali casi, la Cessionaria potrà considerare risolto il contratto con effetto immediato, nonostante la stipulazione di eventuali polizze assicurative. In conseguenza della risoluzione del contratto, il Cedente/Delegante dovrà rimborsare immediatamente a semplice richiesta della Cessionaria/Delegataria, tutto quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi moratori, oltre alle eventuali ulteriori spese occorse.

- Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro o dell'Ente erogante la prestazione pensionistica, la Cessionaria/Delegataria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme oggetto di delegazione in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Delegante/Cedente, il quale, fino a concorrenza di quanto dovuto per l'estinzione del prestito, rinuncia espressamente alla propria posizione creditoria, surrogando Alma a tutti gli effetti di legge, ivi compresa la facoltà di richiedere l'intervento del fondo di garanzia previsto dalla l. 297/82. Il Delegante/Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare Alma tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento ed il recupero in sede giudiziale dei crediti ceduti.

- Le spese e tasse di bollo e di registro del contratto, richieste dagli Uffici Fiscali sia all'atto della registrazione dello stesso sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cedente/Delegante. Quest'ultimo autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipenderà o l'ente pensionistico che erogherà la pensione, a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Cessionario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto del suo stipendio/ salario/pensione cedibile, come disposto dall'art. 2 del precitato Testo Unico 180/50.

- Il Cliente si impegna fin d'ora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto, ivi compreso il fine di consentire la cessione a terzi dei diritti spettanti, in virtù del contratto stesso, alla società Cessionaria/Delegataria.

- L'Ufficio Reclami di Alma è competente per la definizione degli eventuali reclami avanzati dal Cedente/Delegante. Conseguentemente, questi dovrà proporre reclamo scritto presso la sede di Alma indicata nel contratto. Al reclamo sarà data risposta entro sessanta giorni dal ricevimento.

- Con riferimento alla sola delegazione di pagamento, il Delegante esonera espressamente Alma dall'onere di preventiva richiesta di pagamento al Delegato prevista dall'art. 1268 comma 2 del Codice Civile.

- Per ogni controversia connessa con l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto il foro competente è quello di residenza o domicilio eletto dal Cedente/Delegante.

Legenda

Amministrazioni Cedute/Delegate: il datore di lavoro del Cedente/Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente/Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Cessione del quinto dello stipendio: forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all'azienda presso cui il consumatore è impiegato), dai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all' art. 409 nr. 3 del Codice di Procedura Civile, e dai pensionati. E' un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un'unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori alla quinta parte dello stipendio mensile. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta sulla busta paga/ pensione da parte del datore di lavoro/ ente erogante la prestazione pensionistica.

Delegazione di pagamento: Prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione, e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'intermediario mutuante (artt. 1269 e 1723 co. 2 cc), previo conferimento da parte del mutuatario/lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal datore di lavoro.

Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

Quota interessi: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

Montante: retribuzione globale ceduta.

TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG/ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo): indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende alcuni degli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative.